



Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

D.L. 52/2020 / A.C. 2544

Dossier n° 71 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 23 giugno 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2544
D.L.	52/2020
Titolo:	Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
testo originario:	5
Date:	
emanazione:	16 giugno 2020
pubblicazione in G.U.:	16 giugno 2020
presentazione:	16 giugno 2020
assegnazione:	17 giugno 2020
scadenza:	15 agosto 2020
Commissione competente :	XI Lavoro
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge. Si compone di **5 articoli e 8 commi**.

L'**articolo 1** detta norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). Il **comma 1** dispone che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle misure contemplate dagli articoli nel periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computarsi considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi della misura qui prevista, sia in virtù degli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato [decreto-legge n. 18 del 2020](#), mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di spesa fissato per la fattispecie. Il medesimo comma dispone un'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa, della quale è incaricato l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con trasmissione dei risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, il medesimo Istituto non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori. Il **comma 2** dispone che le domande per accedere ai trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del citato [decreto-legge n. 18 del 2020](#), in deroga a quanto previsto dal medesimo decreto-legge, siano presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge, qualora tale ultima data risulti posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il presente comma prevede altresì, indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, la possibilità di presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale

provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. Per le domande presentate ai sensi del presente comma non opera il limite previsto dall'articolo 19, comma 2-*bis*, del citato [decreto-legge n. 18 del 2020](#). Il **comma 3** stabilisce a carico del datore di lavoro, in caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del citato [decreto-legge n. 18 del 2020](#) da parte dell'INPS, l'obbligo di inviare all'Istituto medesimo tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

L'**articolo 2** reca modifiche dei termini per la presentazione della domanda di concessione del reddito di emergenza (REM), prevedendo, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), che le domande per il REM possano essere presentate entro il 31 luglio 2020.

L'**articolo 3** contiene modifiche dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#). Tali domande possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), dal [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2020, n. 40](#), e dal [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, rimodulando le risorse medesime.

L'**articolo 5** prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 5 articoli, per un totale di 8 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di consentire la possibilità di una maggiore fruizione, nell'ambito del contrasto alle conseguenze economiche dell'epidemia in corso, degli ammortizzatori sociali nonché del reddito di emergenza e della procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolare; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire* la coerenza con l'ambito di intervento definito dal preambolo dell'articolo 4, che invece dispone in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Si valuti l'opportunità di approfondire, con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, i motivi per i quali le disposizioni introdotte vengono descritte come derogatorie alla normativa vigente quando si tratta piuttosto di modifiche implicite della stessa.

Gli articoli 2 e 3 modificano implicitamente disposizioni (rispettivamente gli articoli 82 e 103) del decreto-legge n. 34 del 2020, ancora in corso di conversione.

Al riguardo, si ricorda che in una precedente analoga circostanza, nel parere reso nella seduta del 27 maggio 2020 sul disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Governo di "evitare in futuro altre forme di "intreccio" (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento; abbiano altresì cura Parlamento e Governo, in caso di necessità di ulteriori modifiche ad aspetti già disciplinati sia dal decreto-legge n. 23 del 2020 sia dal provvedimento in esame, di procedere o in sede di conversione in legge del provvedimento in esame ovvero, successivamente alla conversione, in ulteriori provvedimenti utilizzando la tecnica della novella o l'approvazione di norme di interpretazione autentica esplicitamente qualificate come tali, in coerenza con quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001."

L'articolo 4 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 sono soggette ad un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; sulla base degli esiti del monitoraggio, il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i ministri competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo anche a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dai decreti, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza

pubblica; unico limite alla possibilità di riallocazione è individuato nel rispetto dell'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede la destinazione di alcuni eventuali risparmi di spesa derivanti da alcune specifiche misure previste dal decreto a un fondo per il sostegno pubblico alle banche; la disposizione risulta di analogo tenore a quelle dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, le quali però consentono l'applicazione della procedura limitatamente alle misure previste dai singoli decreti.

Al riguardo, si ricorda che, nel già richiamato parere sul disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, il Comitato per la legislazione ha richiesto con una condizione alla Commissione di merito "approfondire, anche alla luce del vigente sistema delle fonti, l'effettiva necessità della disposizione contenuta nell'articolo 265, comma 8, procedendo, nel caso in cui la disposizione sia ritenuta necessaria, ad inserire l'espressione di un parere parlamentare "forte" (ad esempio attraverso la procedura del "doppio parere" parlamentare) sugli schemi di decreto previsti nonché ad introdurre la medesima procedura anche per la disposizione contenuta nell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020"; nelle premesse del parere il Comitato ha infatti argomentato che "dalla formulazione della norma sembra ricavarsi una sorta di "delegificazione" attraverso la quale i decreti ministeriali potranno modificare le autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento; tale interpretazione della norma non può che suscitare però consistenti dubbi con riferimento al sistema delle fonti".

Si ricorda anche, in proposito che

la vigente legislazione contabile consente variazioni compensative solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire o con la modifica della legislazione sostanziale o, per la parte non riconducibile ad oneri inderogabili, con la legge annuale di bilancio (art. 23, comma 3 e art. 33, commi da 4 a 4-sexies della legge n. 196 del 2009).